

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1194**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BEDIN, MANCINO, COVIELLO,  
GAGLIONE, BATTISTI, LIGUORI e BASTIANONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2002**

---

**Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La figura professionale dell'ottico-optometrista non è ancora espressamente riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano.

La figura dell'ottico è stata introdotta, come arte ausiliaria delle professioni sanitarie, nell'ordinamento normativo italiano con il regolamento sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni. Tale regolamento, oltre a disciplinare in maniera generale l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie, ha indicato all'articolo 12 le mansioni specifiche dell'ottico, e le relative norme sono ancora in vigore.

L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha riservato al Ministro della sanità il compito di individuare le figure professionali, con i relativi profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, all'articolo 1, che con i decreti istitutivi dei profili professionali siano determinati anche il campo di attività e le responsabilità inerenti alle singole professioni sanitarie.

Allo stato attuale la formazione degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico avviene in osservanza di due distinti decreti del Ministro della sanità:

1) il primo è il decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che disciplina l'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico ed odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi. Tali corsi sono

espletati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

2) il secondo è il decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992, che disciplina l'ammissione ai corsi regionali per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi. Tali corsi sono espletati dagli istituti autorizzati dai competenti organismi regionali.

Poichè da molto tempo le associazioni italiane rappresentative della categoria hanno chiesto sia il riconoscimento giuridico della figura professionale dell'ottico-optometrista, sia la revisione degli ambiti professionali, con l'intento di assimilare la figura italiana a quella europea, la cui formazione avviene in ambito universitario, il Ministero della sanità aveva avviato un processo di revisione delle mansioni previste dal citato regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni.

Tale revisione presuppone però una adeguata preparazione specifica.

Il disegno di legge che qui si presenta parte perciò dalla necessità di creare una legge che individui il nuovo profilo professionale, prevedendo una formazione universitaria per gli operatori sanitari, al termine della quale è conseguito il titolo abilitante alla professione sanitaria di ottico-optometrista. Il valore di queste nuove disposizioni, rispetto all'adeguamento del vecchio regolamento connesso al regio decreto del 1928, è che trasforma la figura sanitaria dell'ottico (arte ausiliaria delle professioni sanitarie) ad ottico-optometrista (professione sanitaria), in conformità alle altre figure precedentemente individuate, ai sensi del comma 3 dell'arti-

colo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Il disegno di legge, in particolare, prevede, all'articolo 1, l'istituzione della professione e la descrizione del profilo dell'ottico-optometrista. Sono pertanto indicate le caratteristiche professionali generali della nuova professione, precisando, in termini attuali, le sostanziali competenze già previste dall'articolo 12 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928, e riconoscendo una competenza specifica per quanto attiene alla prescrizione dei dispositivi medici di riferimento.

All'articolo 2 sono descritti gli ambiti operativi previsti per la nuova figura. Al comma 1, viene precisato che l'ottico-optometrista svolge tutte le attività connesse alla costruzione e fornitura dei dispositivi medici di riferimento, utilizzando i processi tecnologici ritenuti più idonei, con una espressa esclusione di quelli di competenza medica. Al comma 2, sono indicate le attività che l'ottico-optometrista può esercitare sotto la propria responsabilità e nell'ambito delle proprie competenze, relativamente alla fornitura

diretta al pubblico e alla riparazione dei dispositivi medici di riferimento. Al comma 3, viene chiaramente precisato che l'ottico-optometrista non può svolgere, in nessun caso, attività proprie del medico (diagnosi, accertamento di malattie, elaborazione ed esecuzione di terapie). Ai commi 4 e 5 sono esplicitate le modalità secondo le quali l'ottico-optometrista può esercitare la propria attività professionale.

All'articolo 3 è stabilita la formazione universitaria dei nuovi operatori sanitari, che, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sarà necessariamente attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia, prevedendo tuttavia il collegamento con la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Viene precisato, altresì, che il titolo universitario in oggetto abilita all'esercizio della professione sanitaria di ottico-optometrista.

L'articolo 4 reca abrogazione di norme, garantendo, comunque, il completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti a corsi istituiti già iniziati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della professione)*

1. È istituita la professione sanitaria d'ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale l'esame, soggettivo ed oggettivo, delle deficienze puramente ottiche della vista mediante attività dirette all'individuazione, prevenzione ed educazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, prescrivendo occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori futuri ausili ottici.

## Art. 2.

*(Ambiti operativi)*

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e, comunque, adatta all'utente occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché futuri ulteriori ausili ottici, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione dei processi tecnologici di competenza medico-chirurgica.

2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando l'utente che ne dà la commissione presenta le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

3. L'ottico-optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione ed esecuzione di terapie in caso di condizioni patologiche.

4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di altre aree sanitarie.

5. L'ottico-optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero-professionale sia in strutture sanitarie pubbliche o private sia all'interno di strutture convenzionate, sia all'interno di strutture imprenditoriali.

#### Art. 3.

##### *(Abilitazione)*

1. Il diploma di laurea di ottico-optometrista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo dell'ottico-optometrista è istituito e attivato presso la facoltà di medicina e chirurgia, prevedendo, altresì, il collegamento con la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.

#### Art. 4.

##### *(Norme finali)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario

alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992 e dal decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992, sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

b) l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994.



